REGOLAMENTO (CEE) N. 3112/92 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 1992

relativo al regime da applicare alle importazioni in Italia, Danimarca, Grecia, Spagna e Portogallo di alcuni prodotti tessili (categoria 13) originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2135/89 del Consiglio, del 12 giugno 1989, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Cina [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3734/91 [2], in particolare l'articolo 12,

considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2135/89 stabilisce le condizioni relative all'importazione di limiti quantitativi; che le importazioni nella Comunità di alcuni prodotti (categoria 13), elencati in allegato, originari della Cina, hanno superato il livello di cui al paragrafo 2 di detto articolo;

considerando che le importazioni dei prodotti in Germania, nel Benelux, Irlanda e Regno Unito sono già soggette a limitazioni regionali per gli anni 1989/1992 con regolamento (CEE) n. 2135/89.

considerando che, in conformità del paragrafo 5 dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2135/89 è stata notificata alla Cina in data 29 settembre 1992, una domanda di consultazioni; che, in attesa di una soluzione reciprocamente soddisfacente, la Commissione ha chiesto alla Cina di limitare, per un periodo provvisorio di tre mesi a decorrere dalla data di notifica della domanda di consultazioni, le sue esportazioni di prodotti tessili della categoria 3 verso Italia, Danimarca, Grecia, Spagna e Portogallo ai limiti quantitativi provvisori elencati in allegato; che, in attesa della conclusione delle consultazioni richieste, le importazioni dei prodotti di detta categoria debbono essere soggette provvisoriamente ai limiti quantitativi identici a quelli richiesti al paese fornitore;

considerando che, ai sensi del paragrafo 13 di detto articolo 12, il rispetto dei limiti quantitativi è garantito dal sistema di duplice controllo secondo le modalità fissate nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 2135/89;

considerando che i prodotti in questione, esportati dalla Cina tra il 29 settembre 1992 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere dedotti dai limiti quantitativi stabiliti;

considerando che detti limiti quantitativi non impediscono l'importazione dei prodotti ad essi soggetti spediti dalla Cina, prima della data di entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importazione in Italia, Danimarca, Grecia, Spagna e Portogallo di prodotti originari della Cina della categoria riportata in allegato è soggetta ai limiti quantitativi provvisori stabiliti nell'allegato stesso, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2.

Articolo 2

1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all'articolo 1, spediti dalla Cina verso Italia, Danimarca, Grecia, Spagna e Portogallo prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione durante il periodo considerato.

2. Le importazioni dei prodotti spediti dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento dalla Cina verso Italia, Danimarca, Grecia, Spagna e Portogallo sono subordinate al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato V del regolamento (CEE) n. 2135/89.

3. Tutti i prodotti spediti dalla Cina verso Italia, Danimarca, Grecia, Spagna e Portogallo a decorrere dal 29 settembre 1992 ed immessi in libera pratica vengono dedotti dai limiti quantitativi stabiliti. Tuttavia, detti limiti quantitativi provvisori non impediscono l'importazione dei prodotti ad essi soggetti spediti dalla Cina prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica fino al 28 dicembre 1992.

[1] GU n. L 212 del 22. 7. 1989, pag. 1.
[2] GU n. L 352 del 21. 12. 1991, pag. 7.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1992.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

ALLEGATO

Categoria n.	Codice NC	Designazione delle merci	Paesi terzi	Unità	Stati membri	Limiti quantitativi dal 29 settembre al 28 dicembre 1992
13	6107 11 00 6107 12 00 6107 19 00 6108 21 00 6108 22 00 6108 29 00	Mutande, mutandine e slip per uomo o per ragazzo, nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiale	Cina	1 000 pezzi	I DK EL E P	2 214 71 090 142 3 469 142